1

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile (ex Seconda Sezione) in composizione monocratica , nella

persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile i n pri mo grado iscritta al n.7474/19 di R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto

ingiuntivo

tra

Condominio di Via xxxxxxxxxx n.129 in Taranto, in persona del suo M****e p.t. (rappresentato e d ifeso dallavv. D****C D****a, come da mandato in calce al latto di citazione)

OPPONENTE

e

M****i s.r.l.

(rappresentata e difesa dallavv. R****O R****I F****O, come da mandato allegato al ricorso monitorio)

OPPOSTA

* * * * * * *

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle r assegnate nei loro atti difensivi .

Sentenza n. 463/2022 pubbl. il 22/02/2022

RG n. 7474/2019

Repert. n. 729/2022 del 22/02/2022

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria dalla M****i s.r.l. per il pagamento di euro 12.540,00 oltre accessori che assume dovuto dal Condominio di via xxxxxxxx n.129 in

Taranto in virtù dellatto di conciliazione giudiziale sottoscritto dalle parti (nonchè dal Condominio di C.so

Italia n.238, altro interessato) il 20.12.18, a definizione del procedimento esecutivo intrapreso dalla società,

e dallopposizione all a relativa ingiunzione (la n.1550/19 del 30.8.2019) proposta dallintimato Condominio,

il quale contesta lesistenza del debito, in quanto il titolo transattivo posto a base dellavversa pretesa era

stato caducato a seguito del recesso manifestato dai c ondomini nelle riunioni assembleari del 10.4 e 20.6.19 ed era in ogni caso viziato (per derivazione) dallinvalida volontà assembleare dellaltro Condominio

partecipante allaccordo; contesta, in ultimo, gli interessi addebitati, in assenza dei presupposti soggettivi

richiesti dal d.lgs n.231/02.

La M****i chiede il rigetto dellopposizione, deducendo che le iniziative condominiali sono inconferenti ed

inopponibili alla deducente, le cui ragioni sono cristallizzate nel documento contrattuale; che gli i nteressi

moratori, in difetto di precise indicazioni in decreto ingiuntivo, devono intendersi riconosciuti nella misura

legale (e così richiesti allaltro condebitore).

Lopposizione (sui temi dindagine ritualmente introdotti) va rigett ata.

Il credito della M****i deriva dall'accordo transattivo perfezionato con i due consessi condominiali (vagliato

positivamente nelle riunioni assembleari del 5.4.18 e de l 10.12.18) e trasfuso nella conciliazione giudiziale

del 20.12.18, che obbliga, tr a laltro, il Condominio opponente al pagamento di euro 18.810,00 per lacquisizione dellaltrui impianto di smaltimento , montante da versare in tre tranches di euro 6.270,00 con

scadenza a fine aprile, maggio e giugno 19.

Sentenza n. 463/2022 pubbl. il 22/02/2022 RG n. 7474/2019

Repert. n. 729/2022 del 22/02/2022

3

Il Condominio, di contro, ritien e che non sia maturata alcuna obbligazione perché laccordo stilato a monte

sarebbe venuto meno a seguito della voluntas poenitendi manifestata dai condomini. Lassunto è infondato.

Lassemblea condominiale nella riunione del 10.4.19 non poteva auto annull are la delibera zione (validamente) formatasi circa un anno prima né quella tenutasi il 20.6.19 poteva ratificarne loperato e disporre il recesso dalla transazione in parola.

E evidente che tali iniziative si pongono in contrasto con il dettato de llart.1137 c.c. e, di riflesso, con lattitudine esecutiva delle delibere (ormai) vincolanti per tutti i condomini, nonché con le regole poste dagli artt.1372 -1373 c.c. in ambito negoziale, che consentono il recesso unilaterale dal contratto (qual è

lint esa transattiva) solo a de terminate condizioni.

Le delibere , per tanto, sono radicalmente inefficaci ed ino pponibili alla Società, legittimata ad azionare il

titolo contr o il debitore moroso nel pagamento delle prime due rate scadute.

Lopponente ritiene p oi che la transazione sia irrimediabilmente viziata di invalidità per irregolare manifestazione del consenso (assembleare) da parte dellaltro condominio partecipante allaccordo. Lassunto è privo di pregio perché lopponente non è legittimato, neanche incidenter, a far valere linvalidità assembleare (che i condòmini interessati non hanno sollevato, nei termini di legge). Quanto allultimo punto in discussione, riguardante gli accessori, va osservato che la M****i ha domandato,

in via alternativa, gli interessi ex d.lgs n.231/02 o al tasso legale.

Il giudice del monitorio si è limitato a riconoscere gli interessi come in domanda ; è pertanto opportuno

precisare che gli interessi di mora devono intendersi al tasso legale (non sussistendo i requisiti di specialità).

* * * * * * *

Sentenza n. 463/2022 pubbl. il 22/02/2022 RG n. 7474/2019 Repert. n. 729/2022 del 22/02/2022 4

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo. P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così statuisce:

- rigetta lopposizione proposta dal Condominio di via xxxxxxn.129 in Taranto, come rappresentato,e per leffetto lo condanna a rifondere alla M****i s.r.l. le competenze di lite, che liquida in euro 2.100,00

oltre accessori come per legge.

Taranto, 21 .2.2022

IL GIUDICE

(dott. Antonio Attanasio)

Sentenza n. 463/2022 pubbl. il 22/02/2022 RG n. 7474/2019 Repert. n. 729/2022 del 22/02/2022